



300A/1/46227/108/12/3/4

23.12.03

*Ministero
dello Infrastruttura e dei Trasporti*DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
*Dipartimento dei Trasporti Terrestri
e per i Sistemi Informativi e Statistici*Prot. n. 1948/Segr.
Rif.n.300/A/1/44795/109/12/3/4

Roma, 23.12.03

Ministero dell'Interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Servizio polizia stradale
R O M A*giama
di
completare*

OGGETTO: Quesito circa l'utilizzo del casco protettivo per il conducente di quadricicli leggeri.

In esito alla nota di codesta Direzione centrale, datata 29 settembre 2003 e di pari oggetto, deve innanzi tutto segnalarsi che la Direttiva quadro 2002/24/CE "Veicoli a due e tre ruote e quadricicli" pur riportando al punto 2.1.1. della "scheda informativa" la indicazione "tipo di carrozzeria", non specifica requisiti e condizioni che consentano di definire, per i veicoli in questione, se essa sia di tipo "aperto" o "chiuso". Si aggiunge che la Direttiva 97/24/CE concernente "Taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote", al punto 2.2. del capitolo XI (ancoraggi delle cinture di sicurezza e sistemi di sicurezza) dispone che detti dispositivi non sono richiesti per i ciclomotori a tre ruote o i quadricicli "carrozzati" con massa a vuoto pari o inferiore a 250 kg.

Dalle notazioni citate sembra dunque evincersi che, allo stato della Normativa, dei veicoli in questione interessi individuare non se siano dotati di carrozzeria "aperta" o "chiusa"; ma piuttosto se siano allestiti ad esempio con telaio tubolare, o con scocca portante, o con altri ritrovati tecnologici.

Non è così per gli autoveicoli. Infatti la Direttiva 2001/116/CE (Direttiva quadro per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N, O) all'allegato II "Definizione tipo carrozzeria" rinvia in materia alle norme ISO 3833/1977 (ad esempio: la carrozzeria "chiusa" è definita "fissa, con o senza montante centrale per le finestre laterali").